



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

ART.45 D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36

[Allegato I.10]

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 13/12/2024

Indice

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Centrali di committenza
- Art. 6 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 7 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 8 - Disciplina delle varianti
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi, forniture e per concessioni

- Art. 10 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 12 - Principi in materia di valutazione
- Art. 13 - Attività articolate e singole
- Art. 14 - Assegnazione di più attività allo stesso soggetto
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo - modalità
- Art. 18 – Ambito di applicazione – Disposizioni transitorie
- Art. 19 – Disposizione finale

Note: Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del **D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36** (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come **"Codice"**.

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di **lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti**, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a **servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione**.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma **non superiore al 2%**, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, **comprensiva anche degli oneri** previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'**80%**;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del **20%**, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'**80%** di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono **destinatari** della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le **seguenti attività tecniche**:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario)

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione il Responsabile del settore competente individua, con **apposito provvedimento**, la struttura tecnico amministrativa o "**gruppo di lavoro**" destinatario dell'incentivo riferito ad ogni singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle **attività** a ciascuno assegnate, sono indicati i **tempi** per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i **coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III**, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 4 **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente **maturato** dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni,

non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo **percepito** dallo stesso dipendente.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'affidamento previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da **centrale unica di committenza (CUC)**, ai dipendenti della stessa è attribuito ed erogato l'incentivo nella percentuale prevista nella convenzione regolante i rapporti tra gli enti vigente all'epoca della data di assunzione, da parte del responsabile del settore, della Determina a contrarre con cui si attivano le funzioni della CUC medesima.

In ogni caso tale percentuale non potrà essere superiore al 10% della misura complessiva dell'incentivo per le singole procedure, così come previsto dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 45 del Codice.

2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 6 **Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è **incrementata** da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

**CAPO II
INCENTIVO PER LAVORI**

**Art. 7
Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così **graduata** in ragione della complessità della procedura di affidamento:

LAVORI:

Da euro	A euro	Percentuale applicabile
€ 40.000 <i>(soglia minima prevista nel Regolamento)</i>	€ 1.000.000	2,00
€ 1.000.000,01 <i>(importo al punto precedente)</i>	€ 5.382.000 <i>(soglia di rilevanza europea)</i>	1,80
€ 5.382.000,01 <i>(importo superiore alla soglia di rilevanza europea)</i>		1,60

**Art. 8
Disciplina delle varianti**

1. Le **varianti conformi** all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, **contribuiscono a determinare l'incentivo** secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

**Art. 9
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica da svolgere	Percentuale attribuita
Responsabile unico del progetto	20%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	18%
Collaborazione specifica in materia di attività preliminari alla redazione del contratto e successivi adempimenti fiscali	2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1,5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2,5%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10%

Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	15%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione	3%
Collaudo statico	1%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III
INCENTIVO PER SERVIZI, FORNITURE E CONCESSIONI

Art. 10
Graduazione della misura incentivante

1. La disciplina contenuta nel presente regolamento trova applicazione anche con riferimento agli appalti relativi a servizi o forniture “nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione” (art. 45 c. 2 del d.lgs. 36/2023)¹. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del **servizio** o **fornitura** in affidamento:

SERVIZI:

Da euro	A euro	Percentuale applicabile
€ 40.000 <i>(soglia minima prevista nel Regolamento)</i>	€ 143.000	2,00
€ 143.000,01 <i>(importo al punto precedente)</i>	€ 1.500.000	1,70
€ 1.500.000,01		1,50

FORNITURE:

Da euro	A euro	Percentuale applicabile
€ 50.000 <i>(soglia minima prevista nel Regolamento)</i>	€ 143.000	2,00
€ 143.000,01 <i>(importo al punto precedente)</i>	€ 221.000	1,00%
€ 221.000,01		0,50%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a **condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione**.

CONCESSIONI (INCENTIVABILI NEI LIMITI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA E DALLA GIURISPRUDENZA CONTABILE):

Da euro	A euro	Percentuale applicabile
€ 50.000 <i>(soglia minima prevista nel Regolamento)</i>	€ 143.000	1,50%
€ 143.000,01 <i>(importo al punto precedente)</i>	€ 1.500.000	1,30%
€ 1.500.000,01	€ 3.500.000	0,50 %
€ 3.500.000,01		0,10 %

¹ Si rammenta che a mente dell'art. 31 dell'allegato II.14 del d.lgs. n. 36 del 2013 “L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. “. Il successivo art. 32 al comma 1 dispone che “Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007”, individuando al successivo comma 2 un elenco (non tassativo) di servizi ritenuti di particolare importanza per “qualità”, dunque indipendentemente dall'importo. Vedasi anche l'art. 8, comma 4 dell'allegato I.2 che nel riprodurre sostanzialmente, per il resto, le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 32 citato, prevede quale ulteriore ipotesi in cui “il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP” quella delle “prestazioni (leggasi servizi) di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice”. Quanto alle forniture l'attuale quadro normativo prevede al comma 3 del sopracitato art. 32 che “Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.”. (vedasi parere MIT 2723 del 21.06.2024) Deriva da quanto sopra che, allo stato, l'incentivazione per le forniture parrebbe limitata alle ipotesi di cui al comma 3 citato (forniture di importo superiore a 500.00 euro). Tuttavia, in un'ottica di autonomia regolamentare ed in virtù della astratta prevedibilità di forniture “qualitativamente importanti” (a prescindere dall'importo) si è ritenuto dover prevedere, fin da ora, l'incentivazione delle stesse in via ipotetica ed astratta.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi, forniture e concessioni, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività da svolgere	Percentuale attribuita
Responsabile unico del progetto	20%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%
Collaborazione specifica in materia di attività preliminari alla redazione del contratto e successivi adempimenti fiscali	5%
Redazione del progetto (livello unico)	10%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	30%
Regolare esecuzione o conformità	10%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

**Art. 12
Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella relazione di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

**Art. 13
Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

**Art. 14
Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

**Art. 15
Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale laddove l'Ente fosse in futuro dotato di dirigenza.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (*ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore*), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue:

Tipologia incremento	Misura del discostamento (in aumento)	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo - Modalità

1. La **liquidazione** del compenso è effettuata dal **Responsabile del settore** competente, con riferimento al documento con cui il **RUP relaziona** in ordine a:
 - i soggetti interessati ed il tipo di attività assegnata e svolta;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi di esecuzione;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.La relazione è trasmessa anche all'Ufficio Personale.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene **come segue**:

a) **PER I LAVORI:**

La **liquidazione** della quota per le attività di:

Responsabile unico del progetto (al 50%)
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (al 50%)
Programmazione della spesa per investimenti
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Redazione del progetto esecutivo
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Verifica del progetto ai fini della sua validazione
Predisposizione dei documenti di gara (<i>e svolgimento della gara</i>)

è effettuata **successivamente all'emissione della determina di aggiudicazione** dei lavori;

La **liquidazione** della quota per le attività di:

Responsabile unico del progetto (al 50%)
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (al 50%)
Direzione dei lavori
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Collaudo tecnico-amministrativo
Regolare esecuzione
Collaudo statico

è effettuata **successivamente alla emissione del certificato di collaudo** tecnico-amministrativo (o del certificato di **regolare esecuzione** nei casi previsti dal Codice).

La liquidazione della quota relativa all'attività di collaborazione specifica in materia di attività preliminari alla redazione del contratto e successivi adempimenti fiscali, avverrà a seguito dell'esecuzione delle relative prestazioni, anche per concessioni ed appalti di forniture e servizi.

Nel caso di **lavori** il cui importo a base d'asta sia **inferiore ad € 1.000.000**, è **facoltà** del Responsabile del Servizio procedere alla liquidazione dell'incentivo in **una unica soluzione a seguito della emissione del certificato di collaudo** tecnico-amministrativo (*o del certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dal Codice*).

b) **PER LE CONCESSIONI:**

La **liquidazione** della quota per le attività di:

Responsabile unico del progetto (al 20%)
Programmazione della spesa per investimenti
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (al 20%)
Redazione del progetto (livello unico)
Predisposizione dei documenti di gara

Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo
Regolare esecuzione o conformità

è effettuata **successivamente all'emissione della determina di aggiudicazione** della concessione;

La **liquidazione** della quota per le attività di:

Responsabile unico del progetto (al 80%)
Programmazione della spesa per investimenti
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (al 80%)
Redazione del progetto (livello unico)
Predisposizione dei documenti di gara
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo

è effettuata **annualmente**, previa verifica della corretta esecuzione del contratto, in proporzione alla durata complessiva della concessione.

c) PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI:

La **liquidazione** della quota per le attività di:

Responsabile unico del progetto (al 50%)
Programmazione della spesa per investimenti
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (al 50%)
Redazione del progetto (livello unico)
Predisposizione dei documenti di gara
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo

è effettuata **successivamente all'emissione della determina di aggiudicazione** dei lavori;

La **liquidazione** della quota per le attività di:

Responsabile unico del progetto (al 50%)
Programmazione della spesa per investimenti
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (al 50%)
Redazione del progetto (livello unico)
Predisposizione dei documenti di gara
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo

è effettuata **annualmente** previa verifica della corretta esecuzione del contratto, in proporzione alla durata complessiva dell'appalto.

Art. 18

Ambito di applicazione - Disposizioni transitorie

Sono esclusi dall'incentivazione del presente regolamento le attività non incentivabili quantitativamente (es. appalti di lavori aventi importo a base d'asta inferiore a 40.000,00 euro) oppure qualitativamente (es. contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici).

Sono, altresì, esclusi dall'incentivazione:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori in amministrazione diretta;
- gli affidamenti effettuati tramite «strumenti di acquisto», come definiti ed individuati dalla lettera cc) all'art. 3 co. 1 dell'allegato I.1 del codice dei contratti, che non richiedono apertura del confronto competitivo ed in generale le acquisizioni effettuate tramite strumenti di acquisto e di negoziazione (es. Consip, MePa) ove si aderisca a procedure concorrenziali già effettuate da altri soggetti;
- gli ulteriori affidamenti esclusi per legge ovvero ritenuti non incentivabili dalla Giurisprudenza contabile;

In relazione all'efficacia del presente regolamento, che sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari in tema, trova applicazione il principio di elaborazione Giurisprudenziale "*tempus regit actum*", sussistendo i presupposti definiti dalla Giurisprudenza contabile in materia.

Similmente, quanto alle prestazioni incentivabili, fermo quanto al primo periodo del presente articolo, le disposizioni contenute nel presente regolamento dovranno essere interpretate sulla scorta della Giurisprudenza contabile che si formerà in materia.

Art. 19 **Disposizione finale**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.